

Bando per il finanziamento, nell'anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura)

Art. 1	finalità
Art. 2	definizioni
Art. 3	struttura attuatrice e modalità di comunicazione degli atti del procedimento
Art. 4	requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Art. 5	caratteristiche e requisiti di ammissibilità dei progetti
Art. 6	spese ammissibili e spese non ammissibili
Art. 7	presentazione della domanda
Art. 8	comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9	istruttoria e procedimento valutativo
Art. 10	criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità
Art. 11	cause di inammissibilità della domanda
Art. 12	intensità e ammontare dei contributi
Art. 13	cumulo di contributi
Art. 14	concessione ed erogazione dei contributi
Art. 15	termini di inizio e di ultimazione del progetto
Art. 16	obblighi dei beneficiari
Art. 17	modifiche dei progetti finanziati
Art. 18	rendicontazione della spesa
Art. 19	documentazione giustificativa della spesa
Art. 20	revoca del decreto di concessione
Art. 21	ispezioni e controlli
Art. 22	rinvio
Art. 23	trattamento dei dati personali
All. A	Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti

Art. 1 finalità

1. Al fine di incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) e comma 5, nonché dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione, nell'anno 2017, di contributi a sostegno della realizzazione di progetti finalizzati alla gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra

mondiale, incluse le relative strutture di servizio, nonché le strutture espositive e gli altri beni immobili riferiti alla Prima guerra mondiale che insistono su tali percorsi.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) << luoghi della Prima guerra mondiale >>: i territori della regione Friuli Venezia Giulia interessati dai combattimenti della Grande guerra o comunque aventi diretta relazione con le operazioni belliche, ancorché situati nelle retrovie dei fronti;
 - b) << percorso tematico >>: itinerario attraverso aree contigue, collegate o collegabili, comprendenti più beni immobili del patrimonio materiale esistente della Prima guerra mondiale che rientrano nelle seguenti categorie:
 - 1) sentieri militari, mulattiere, strade forestali o altre vie di comunicazione terrestre, fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, grotte e caverne, punti di osservazione;
 - 2) cimiteri militari, forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario, edifici storici e luoghi della memoria;
 - 3) musei, pubblici o privati, di carattere tematico o d'interesse locale;
 - 4) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
 - c) << gestione e valorizzazione >>:
 - 1) interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla vigente normativa in materia di edilizia, destinati al controllo delle condizioni dei percorsi e dei singoli beni che insistono su di essi e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità dei medesimi, nonché della sicurezza della loro fruizione. Tali interventi possono essere attuati in forma diretta, da parte del soggetto proprietario, oppure in forma indiretta, da parte del soggetto che ha la disponibilità dei percorsi o dei singoli beni considerati, che possono rientrare in una delle seguenti categorie:
 - 1.1. beni immobili del patrimonio materiale esistente della Prima guerra mondiale, che insistono sul percorso tematico considerato, appartenenti alle categorie indicate alla lettera b);
 - 1.2. strutture di servizio funzionali alla fruizione, da parte dei visitatori, del percorso tematico considerato o dei singoli beni immobili di cui alla lettera b), come, a titolo esemplificativo, punti di accesso, strutture di informazione, sosta, ristoro;
 - 1.3. strutture e attrezzature per garantire l'accesso e la fruizione del percorso da parte delle persone con disabilità;
 - 1.4. arredi e attrezzature funzionali alla fruizione, da parte dei visitatori, del percorso tematico considerato o dei singoli beni immobili di cui alla lettera b), come, a titolo esemplificativo, panchine, portabici, cestini, recinzioni e simili, nonché tabelle, bacheche e altri elementi di segnaletica;
 - 1.5. aree di parcheggio, funzionali al percorso tematico considerato, ancorché esterne ai luoghi della Prima guerra mondiale;
 - 2) interventi di sostituzione delle strutture e attrezzature, di cui al punto 1.3, nonché degli arredi e delle attrezzature di cui al punto 1.4, qualora deteriorati e non recuperabili, nonché interventi di nuova installazione di strutture, attrezzature e arredi dello stesso tipo;
 - 3) eventuali iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione turistico culturale dei percorsi, complementari rispetto agli interventi di cui ai punti n. 1) e n. 2); tali iniziative possono consistere sia nella produzione di materiale informativo o divulgativo o di pubblicazioni da destinare alla diffusione gratuita, o di programmi radiofonici o televisivi volti a diffondere la conoscenza dei percorsi e dei beni oggetto degli interventi suddetti, sia nella realizzazione di prodotti multimediali o di percorsi virtuali finalizzati a promuovere l'attrattività e la fruizione dei percorsi e dei beni stessi;
 - d) << spesa ammissibile >>: somma delle spese comprese nel costo complessivo del progetto e riportate nel preventivo di spesa, che risultano imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto stesso e rientrano nelle tipologie e categorie indicate all'articolo 6, commi 2, 3 e 4;

- e) << spese sostenute >> : spese già pagate.

Art. 3 struttura attuatrice e modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Bando è il Servizio competente in materia di beni culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, di seguito denominato Servizio.
2. Le comunicazioni e le richieste intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e il soggetto proponente, successive alla presentazione della domanda di contributo, avvengono di norma via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Bando i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) enti locali territoriali e altri enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - b) enti privati senza fine di lucro aventi natura di:
 - 1) fondazione, ad esclusione delle fondazioni bancarie;
 - 2) associazione: per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato con enti anche appartenenti a categorie diverse da quelle considerate al medesimo comma 1.
3. Nel caso di progetti da realizzare in forma associata, unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale è il partner capofila, che deve rientrare in una delle categorie di cui al comma 1; gli interventi previsti dal progetto possono essere realizzati dal partner capofila ed eventualmente, per una quota, da uno o più degli altri partner, secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato di cui all'articolo 7, comma 8; alla realizzazione degli interventi stessi si può provvedere mediante il ricorso a personale volontario o a proprio personale o mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici.
4. Al momento dell'erogazione dell'anticipo e del saldo dei contributi di cui al presente Bando, gli enti privati di cui al comma 1, lettera b) devono avere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 caratteristiche e requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono finanziabili i progetti che presentano tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere finalizzati alla gestione e valorizzazione di percorsi tematici esistenti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - b) riguardare, alternativamente o cumulativamente:
 - 1) aree e beni situati nei luoghi della Prima guerra mondiale come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - 2) aree di parcheggio funzionali al percorso tematico considerato, ancorché esterne ai luoghi della Prima guerra mondiale;
 - c) prevedere la realizzazione di uno o più degli interventi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), punti n. 1) e n. 2);
 - d) riguardare aree e beni destinati alla pubblica fruizione;
 - e) riguardare solo aree e beni rientranti interamente nella disponibilità del soggetto proponente; nel caso di progetto da realizzare in forma associata, la disponibilità delle aree e beni oggetto degli

interventi deve risultare in capo al partner capofila, almeno per una quota, e a uno o più degli altri partner, per la restante quota. La disponibilità deve derivare dalla proprietà o da altro diritto reale ovvero da una concessione o da altro idoneo titolo giuridico che consenta la realizzazione degli interventi previsti, deve sussistere all'atto della presentazione della domanda di contributo e deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione del progetto;

- f) prevedere un periodo di realizzazione compreso fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
 - g) prevedere una richiesta di contributo di importo non inferiore a euro 15.000,00 e non superiore a euro 40.000,00.
- 2.** I progetti sono realizzati nel rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- 3.** I progetti di cui al comma 1 possono prevedere inoltre la realizzazione di iniziative complementari agli interventi di manutenzione ordinaria, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto n. 3.

Art. 6 spese ammissibili e spese non ammissibili

- 1.** Sono ammissibili le spese rientranti nelle tipologie di cui ai commi 2, 3 e 4, chiaramente riferibili al periodo della realizzazione dei progetti, sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro il termine fissato per la rendicontazione e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa.
- 2.** Sono ammissibili, in particolare, le spese di cui al comma 1 direttamente riconducibili ai progetti e appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) spese relative al personale: compensi e oneri per i collaboratori assunti esclusivamente per la realizzazione del progetto; rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale volontario, nella misura massima del 5 per cento del contributo concedibile; retribuzione lorda dei dipendenti del partner capofila o, nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, dei dipendenti degli altri partner impegnati nella realizzazione degli interventi previsti dal progetto, impiegati in mansioni relative al progetto stesso, e relativi oneri sociali a carico dei partner suddetti;
 - b) spese relative all'esecuzione di opere e lavori;
 - c) spese per prestazioni di consulenza, spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni e per altre prestazioni di servizi;
 - d) spese relative alle risorse materiali e strumentali: spese per l'acquisto di arredi, piccoli strumenti e attrezzature, nel limite complessivo per progetto di euro 3.500,00, IVA esclusa; spese per l'acquisto di materiali e beni di facile consumo; spese di noleggio di attrezzature, apparecchiature, nonché di mezzi di trasporto e mezzi di lavoro;
 - e) altre spese: oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.
- 3.** Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 5 per cento del contributo concedibile, anche le spese generali di funzionamento del beneficiario, non esclusivamente riferibili al progetto, quali: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
- 4.** Le spese di cui al comma 2, se riferite alle iniziative complementari come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto n. 3), sono ammissibili entro il limite massimo del 30 per cento del contributo concedibile.

5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
 - a) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - b) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, fatto salvo il disposto del comma 2, lettera d);
 - c) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
 - d) per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;
 - e) per controversie legali;
 - f) per contributi in natura;
 - g) per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

Art. 7 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 possono presentare un'unica domanda di contributo, singolarmente o come partner capofila di un progetto da realizzare in forma associata, fatto salvo il disposto dell'articolo 11, commi 3 e 4. I soggetti che presentano domanda di contributo singolarmente o come partner capofila possono partecipare al presente Bando come partner, ma non come capofila, di altri progetti presentati.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto.
3. La domanda di contributo è sottoscritta, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di poteri di firma. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma del partner capofila.
4. La domanda di contributo è redatta su modulo conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it). Si osservano le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
5. La domanda è comprensiva delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti:
 - a) l'assenza dello scopo di lucro, per gli enti privati;
 - b) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente Bando;
 - c) la localizzazione, nei luoghi della Prima guerra mondiale, delle aree e dei beni considerati dal progetto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1.5;
 - d) la destinazione alla pubblica fruizione delle aree e dei beni considerati dal progetto;
 - e) la disponibilità da parte del soggetto proponente ovvero, nel caso di progetto da realizzare in forma associata, da parte di uno o di più partner, incluso il soggetto capofila, di tutte le aree e i beni considerati dal progetto;
 - f) gli stati o fatti relativi al regime fiscale da applicare;
 - g) l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta.
6. Qualora il progetto preveda la realizzazione di interventi di gestione e valorizzazione, come individuati all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1), la domanda reca altresì la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che gli interventi stessi rappresentano lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dalla vigente normativa in materia di edilizia.
7. La domanda contiene inoltre:
 - a) la relazione illustrativa del progetto e delle sue specifiche modalità di realizzazione, comprensiva dei dati e degli elementi funzionali alla valutazione, nonché della descrizione delle eventuali iniziative complementari di valorizzazione, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 3);
 - b) il preventivo di spesa per la realizzazione del progetto, ripartito nelle voci di spesa ammissibili ai sensi dell'articolo 6, nel rispetto dei limiti e delle percentuali massime di spesa previsti dal medesimo articolo;
 - c) l'indicazione della durata del progetto;
 - d) l'indicazione dell'importo del contributo richiesto;

- e) l'indicazione delle fonti di finanziamento a copertura dell'eventuale quota del costo complessivo del progetto eccedente il contributo richiesto.
8. Alla domanda sono allegati:
- a) l'eventuale accordo di partenariato, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti partner o dalle persone munite di poteri di firma, e corredato dei loro documenti di identità in corso di validità, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun partner e la regolazione dei rispettivi rapporti finanziari, per il caso in cui si preveda che una parte degli interventi previsti dal progetto possa essere realizzata da uno o più degli altri partner con assunzione a loro carico delle relative spese; l'accordo è redatto sulla base dell'apposita <<scheda partner>> compresa nel modulo di cui al comma 4;
 - b) nel caso di soggetto di diritto privato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso del Servizio;
 - c) la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; la mancanza di questo elemento comporta l'inammissibilità della domanda stessa.
9. La domanda deve essere inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto proponente o del partner capofila, in caso di progetto proposto in forma associata, ovvero dei rispettivi legali rappresentanti.
10. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione <<Bando gestione e valorizzazione percorsi tematici Prima guerra mondiale - 2016>>.
11. La domanda deve essere inviata **dalle ore 09.00.00 del giorno 7.11.2016** ed entro e non oltre le **ore 12.00.00 del giorno 6.12.2016**, a pena di inammissibilità. La domanda deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 7.12.2016, a pena di inammissibilità.
12. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al comma 11, nonché ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
13. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 7.12.2016.
14. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si renda necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 15 e 16. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.
15. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno dei criteri di cui all'articolo 10, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio a tale criterio.
16. Qualora l'accordo di partenariato allegato alla domanda ai sensi del comma 8, lettera a) non sia sottoscritto dai legali rappresentanti di ciascuno degli enti partner o dalle persone munite dei poteri di firma, ovvero non comporti l'effettiva partecipazione di ciascun partner alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto, o non rechi la precisa descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale siano rilevate dette carenze non viene considerato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso), mediante pubblicazione nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 9 istruttoria e procedimento valutativo

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti, e verifica inoltre l'ammissibilità delle spese previste.
3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal Direttore del Servizio o da un suo delegato e dal Direttore generale di PromoTurismo FVG o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
4. Alla Commissione di cui al comma 3 compete altresì ogni ulteriore valutazione tecnica che si eventualmente renda necessaria nel corso del procedimento contributivo.
5. Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi inoltre dell'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato nel sito web istituzionale della Regione, vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
7. La pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziabili nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato.
8. Nel caso di rinuncia al contributo, o di mancata accettazione del contributo stesso entro il termine di cui all'articolo 12, comma 4, o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 10 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) natura e oggetto degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di 53/100 punti;
 - b) realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di 17/100 punti;
 - c) localizzazione degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di 5/100 punti;
 - d) capacità di attrarre turismo culturale: fino a un massimo di 20/100 punti;
 - e) impiego di personale volontario: fino a un massimo di 5/100 punti.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato A) al presente Bando.
3. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

- c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- d) ordine cronologico di presentazione; l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 12.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da enti non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, nel caso di progetti da realizzare singolarmente;
 - b) presentate da enti diversi dal partner capofila o da partner capofila non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, nel caso di progetti da realizzare in forma associata;
 - c) relative a progetti privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1;
 - d) non presentate con le modalità di cui alle seguenti disposizioni dell'articolo 7:
 - 1) comma 3;
 - 2) comma 4;
 - 3) comma 5, lettere a), b), c), d) ed e);
 - 4) comma 7, lettere a), b), c);
 - 5) comma 9;
 - e) non inviate nel periodo di cui all'articolo 7, comma 11;
 - f) non pervenute al Servizio entro il termine di cui all'articolo 7, comma 11;
 - g) riferite a più progetti;
 - h) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
 - i) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 14, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.
2. Nel caso in cui un medesimo ente partecipi al presente Bando con più domande, riferite allo stesso progetto oppure a progetti diversi, viene ammesso alla valutazione comparata di cui all'articolo 9 solo il progetto proposto con la domanda ammissibile presentata da detto ente per ultima, secondo l'ordine cronologico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 12.
3. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui un medesimo ente partecipi al presente Bando con più domande, sia in qualità di singolo proponente, sia come partner capofila di un progetto da realizzare in forma associata.

Art. 12 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile indicata nel preventivo di spesa, e oggetto della richiesta di contributo; l'importo del contributo concedibile non può eccedere il limite di euro 40.000,00.
2. I progetti sono finanziati sino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo di cui al comma 1 a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore a condizione che il beneficiario si impegni ad assicurare il cofinanziamento del progetto sino a copertura dell'intera spesa ammissibile.
4. Per le finalità di cui al comma 3 il Servizio provvede a comunicare per iscritto all'ente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine perentorio per la risposta; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

Art. 13 cumulo di contributi

1. Il contributo di cui al presente Bando è cumulabile con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto. La somma dei suddetti contributi e finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 14 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
2. Con il decreto di concessione vengono fissati i termini di inizio e ultimazione del progetto, nonché il termine per la presentazione del rendiconto ed è inoltre erogato a titolo di anticipo un importo pari al 70 per cento del contributo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita. Nel caso di progetto da realizzare in forma associata, il contributo è concesso ed erogato al partner capofila.
3. Alla erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 18; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Nel caso in cui il beneficiario sia uno degli enti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'erogazione dell'anticipo e del saldo di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla presentazione al Servizio di una dichiarazione, resa dal beneficiario stesso ai sensi del DPR 445/2000 e trasmessa al Servizio stesso entro il termine perentorio da questo fissato, attestante l'ubicazione della propria sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 15 termini di inizio e di ultimazione del progetto

1. I termini di inizio e di ultimazione del progetto fissati con il decreto di concessione del contributo possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi; il termine di ultimazione del progetto non può comunque essere posteriore alla data del 31 dicembre 2017.
2. Il mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione del contributo, eventualmente prorogati ai sensi del comma 1, comporta la revoca del decreto medesimo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il beneficiario può tuttavia dare inizio agli interventi anche anteriormente alla data fissata con il decreto di concessione, dandone preventiva notizia al Servizio.

Art. 16 obblighi dei beneficiari

1. Dopo l'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 6, su tutta la segnaletica identificativa del percorso, nonché sul materiale con cui è promosso il progetto finanziato, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, vanno apposti il logo della Regione e il logo commemorativo del Centenario della Prima guerra mondiale; i loghi medesimi possono essere apposti anche sugli altri beni oggetto dell'intervento finanziato.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati da questa eventualmente richiesti.
3. I beneficiari sono tenuti a mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto degli interventi finanziati, e i beni stessi devono rimanere destinati alla pubblica fruizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 17 modifiche dei progetti finanziati

1. Le modifiche dei progetti finanziati possono essere autorizzate dal Servizio solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare gli interventi in modo conforme a quanto originariamente programmato.
2. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali del progetto. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le variazioni apportate al numero, alla natura e all'oggetto degli interventi previsti, come risultanti dalla domanda di contributo e dalla eventuale documentazione integrativa presentata in corso di istruttoria, o comunque tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto;
 - b) le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, e che comporterebbero l'assegnazione di un punteggio complessivo diverso da quello attribuito, tale da pregiudicare l'utile collocazione in graduatoria del progetto;
 - c) le modifiche che comportano una spesa finale complessivamente sostenuta inferiore al 60 per cento del contributo concesso.
3. Il beneficiario comunica al Servizio le variazioni che intende apportare al progetto finanziato; in caso di dubbi sulla rilevanza delle modifiche comunicate, la valutazione compete alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 18 rendicontazione della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, come interpretato dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), i beneficiari rendicontano nel limite del contributo concesso.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo i beneficiari presentano, entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori fissata ai sensi dell'articolo 15, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta o altra documentazione idonea conformemente a quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, accompagnata da:
 - a) una relazione illustrativa del progetto realizzato, che dia conto degli interventi effettuati a fronte di quelli previsti nella domanda;
 - b) la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2;
 - c) la dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti che gli interventi realizzati, rientranti fra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1), rappresentano lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dalla vigente normativa in materia di edilizia.
3. Nel caso di progetto da realizzare in forma associata, il rendiconto è presentato dal partner capofila.
4. Nel caso in cui, in conformità con quanto disposto dall'accordo di partenariato di cui all'articolo 7, comma 8, lettera a), una parte degli interventi previsti dal progetto sia stata realizzata da uno o più degli altri partner con assunzione a loro carico delle relative spese, il partner capofila, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dai partner stessi, presenta, oltre alla documentazione di cui al comma 2, riferita all'utilizzo integrale del contributo, anche gli atti comprovanti il trasferimento da parte sua, a favore dei partner realizzatori, delle somme necessarie al pagamento delle spese suddette.
5. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il tempo massimo di sei mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
6. Fermi restando il disposto dell'articolo 17 e i limiti massimi fissati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e d) e commi 3 e 4, sono rendicontabili anche tipologie e categorie di spese ammissibili nonché importi diversi da quelli indicati nel preventivo di spesa, purché derivanti da variazioni non superiori al 20 per cento del totale delle spese ammissibili; le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dal rendiconto.

7. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia pari o superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare rimane invariato;
 - b) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare è di conseguenza ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata,
 - c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 60 per cento del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.
8. Nei casi di decadenza dal diritto al contributo o di rideterminazione del contributo stesso, l'anticipo erogato verrà richiesto in restituzione, rispettivamente, per l'intero importo ovvero per la parte eccedente il contributo rideterminato.
9. Se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, l'ammontare del contributo è di conseguenza corrispondentemente ridotto.
10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispose e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 19 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario; nel caso di progetto realizzato in forma associata, qualora una parte degli interventi previsti sia stata realizzata da uno o più degli altri partner con assunzione a loro carico delle relative spese, la documentazione suddetta è intestata, per quanto di rispettiva competenza, al partner capofila nonché agli altri partner realizzatori; essa è annullata in originale dall'intestatario stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto medesimo, nonché la causa e la data dell'attività cui si riferisce il rimborso.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il cedolino stipendio relativo al lavoratore o la Certificazione Unica (CU) o il modulo F24; nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
7. La documentazione giustificativa delle spese per la retribuzione lorda dei dipendenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), è corredata del foglio presenze giornaliero sottoscritto dal responsabile attestante le ore lavorate imputabili al progetto.

Art. 20 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza del beneficiario

dal diritto al contributo, che si verifica, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e di quelli di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 5, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - d) mancata realizzazione del progetto entro l'esercizio 2017;
 - e) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 18, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, come definita all'articolo 17, comma 2;
 - g) mancata presentazione al Servizio, entro il termine da esso stabilito, della dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 4, attestante l'ubicazione della sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - h) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 16, comma 3.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 60, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); a tal fine, gli enti intestatari della documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sono tenuti a conservare la documentazione stessa per cinque anni dalla data della sua emissione.
2. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio presso la propria sede, per i cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività finanziata, da cui emerga l'evidenza data al sostegno regionale, come per esempio rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web.

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

art. 23 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di concessione del contributo.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o

comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione <<Amministrazione trasparente>> del sito istituzionale della Regione.

Allegato A) - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a) Natura e oggetto degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di punti 53/100;		
a.1	10 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun bene Punti 0 • 1 o 2 beni Punti 3 • 3 o 4 beni Punti 7 • 5 beni o più Punti 10
a.2	5 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 5
a.3	10 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun bene Punti 0 • 1 o 2 beni Punti 3 • 3 o 4 beni Punti 7 • 5 beni o più Punti 10
a.4	10 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 10
a.5	3 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 3
a.6	5 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 5
a.7	5 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 5
a.8	5 Punti aggiuntivi	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 5 aggiuntivi

b) Realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 17/100				
b.1	Composizione del partenariato (incluso il partner capofila)	12 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di uno o più Enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia Punti 6 • Presenza di uno o più Enti pubblici di altro tipo con sede nel Friuli Venezia Giulia Punti 3 • Presenza di uno o più Enti pubblici o privati aventi sede legale in Austria o in Slovenia Punti 2 • Presenza di una o più Associazioni d'Arma o Corpi d'armata (italiani o stranieri) Punti 1 	
b.2	Numero dei partner (incluso il partner capofila)	5 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • 2 partner Punti 1 • Da 3 a 5 partner Punti 3 • Oltre 5 partner Punti 5 	
c) Localizzazione degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di punti 5/100				
c.1	Localizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto in luoghi della Prima guerra mondiale nelle cui immediate vicinanze vi siano aree di parcheggio e punti di ristoro. N.B. per "immediate vicinanze" si intende una distanza massima di un chilometro di percorrenza tra il punto (ovvero uno dei punti) di accesso al percorso e le aree di parcheggio e i punti di ristoro più vicini	5 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 5 	
d) Capacità di attrarre turismo culturale: fino a un massimo di punti 20/100				
d.1	Realizzazione di prodotti multimediali o di percorsi virtuali finalizzati a promuovere l'attrattività e la fruizione dei percorsi e dei beni oggetto degli interventi	10 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna realizzazione Punti 0 • Realizzazione di un solo prodotto/ percorso virtuale Punti 5 • Realizzazione di più prodotti/percorsi virtuali Punti 10 	
d.2	Predisposizione di un programma di altre iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione turistico culturale volte a diffondere la conoscenza dei percorsi e dei beni oggetto degli interventi, consistenti in particolare nella produzione di materiale informativo o divulgativo o di pubblicazioni da destinare alla diffusione gratuita, o di programmi radiofonici o televisivi	10 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • programma non previsto Punti 0 • programma insufficiente Punti da 1 a 3 • programma discreto Punti da 4 a 6 • programma buono Punti da 7 a 9 • programma eccellente Punti 10 <p>I punteggi sono graduati dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 3</p> <p>N.B. La valutazione del programma è effettuata tenendo conto del numero, della varietà e della coerenza delle iniziative previste</p>	
e) Impiego di personale volontario: fino a un massimo di punti 5/100				
e.1	Per la realizzazione di uno o più interventi del progetto è previsto l'impiego di personale volontario	5 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • No Punti 0 • Sì Punti 5 	

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE